

Speciale 730

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Speed

FONDAZIONE DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

La Formazione dei Commercialisti dal 1995

← Continua

- Delega. In caso di presentazione del Modello 730 Precompilato dovrà essere fornita la delega per l'accesso all'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate.

Documenti da portare

dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante;

- le certificazioni che documentano le ritenute, quale la Certificazione Unica 2016;
- scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730

I contribuenti che nel 2016 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali ad esempio indennità di disoccupazione, di maternità, mobilità, integrazioni salariali, ecc., ...);
- soci di cooperative e di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa Cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari na-

zionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc...);

- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno i quali potranno rivolgersi:
 - a) al sostituto di imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;
 - b) ad un centro assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf - dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, il quale si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2015 al mese di giugno dell'anno 2016;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che nel 2015 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e/o pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro a progetto);
- redditi di terreni e di fabbricati,
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (esempi: prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);



- redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

ESONERI

1. Il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore a 10,33 euro.
2. Il contribuente che possiede esclusivamente i redditi di seguito indicati e in caso di verifica delle condizioni sotto descritte:
 - a) abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (l'esonero non si applica se l'immobile è situato nello stesso comune dell'abitazione principale);
 - b) lavoro dipendente o pensione;
 - c) lavoro dipendente o pensione e abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (l'esonero non si applica se l'immobile è situato nello stesso comune dell'abitazione principale);
 - d) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - e) redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità per-

manente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni sociali;

f) redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico;

g) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Relativamente ai punti b - c - d devono essere verificate le seguenti condizioni:

1. redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio;
2. le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

ESONERO PER LIMITI DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi sotto indicati ri-

spettando i limiti di reddito previsti per ogni tipologia reddituale:

1. terreni e/o fabbricati (compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze) per un importo complessivo, uguale o inferiore ad Euro 500;
 2. lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito per un importo complessivo uguale od inferiore ad Euro 8.000, con un periodo di lavoro o pensione non inferiore a 365 giorni;
 3. pensione e altre tipologie di reddito per un importo complessivo uguale o inferiore ad Euro 7.500;
 4. pensione e terreni per un importo uguale od inferiore ad Euro 7.500 per la pensione ed Euro 185,92 per i terreni;
 5. pensione e altre tipologie di reddito per un importo complessivo uguale o inferiore ad Euro 7.750;
 6. assegno periodico corrisposto dal coniuge (escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli) e altre tipologie di reddito per un importo complessivo uguale od inferiore ad Euro 7.500;
 7. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio le prestazioni di lavoro autonomo occasionale) per un importo complessivo, uguale o inferiore ad Euro 4.800;
 8. compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo uguale o inferiore ad Euro 28.158,28.
- IMPORTANTE** • Si ricorda che, anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a presentare la dichiarazione, può presentarla ugualmente per valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.

Segue →

Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI
della Circostrizione del Tribunale di Rimini

DAL 12 MARZO DIMISSIONI DEI DIPENDENTI CON PROCEDURA TELEMATICA: HANNO CHIAMATA SEMPLIFICAZIONE!

Dal 12 Marzo scorso è entrata in vigore la nuova procedura telematica per comunicare le dimissioni in ambito di rapporto di lavoro dipendente.

Trattasi di una procedura nata e voluta per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che secondo il Ministero del Lavoro ed in base ad indagini ISTAT, sembra colpire maggiormente le donne e i lavoratori del sud. Dal 12 marzo pertanto il lavoratore che intende dimettersi, ma la procedura vale anche in caso di interruzione di rapporto per risoluzione consensuale cioè per un accordo fra datore di lavoro e lavoratore, dovrà mettere in atto una procedura on line.

Si tratta di una procedura alla quale occorre prestare attenzione sia per i risvolti che può avere per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Il lavoratore che intende cessare il rapporto ha l'onere, a pena di inefficacia delle dimissioni, di utilizzare la procedura telematica presente nel «sistema informatico SMV» messo a disposizione attraverso il sito www.lavoro.gov.it. Per fornire un supporto agli utenti è prevista l'illustrazione del funzionamento della procedura attraverso un video tutorial disponibile sul sito del Ministero ed è stata attivata un'apposita e-mail dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per eventuali quesiti. Il lavoratore già in possesso del «Pin INPS dispositivo» può

collegarsi al portale Clic-lavoro ed effettuare direttamente la procedura; oppure può recarsi da un soggetto abilitato e richiedere assistenza. I soggetti abilitati e previsti per legge sono: i Patronati, le Organizzazioni Sindacali, gli Enti Bilaterali o le Commissioni di Certificazioni. Presso la ns. Provincia l'unica Commissione di Certificazione costituita è presso la Direzione Territoriale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) in Rimini via Cesare Battisti n.20. Per chi non fosse ancora in possesso del Pin-INPS ed intende comunque provvedere direttamente alla procedura deve preventivamente richiederlo accedendo al sito www.inps.it.

Per i rapporti di lavoro iniziati prima dell'anno 2008 è necessario conoscere i dati relativi al rapporto in essere e cioè codice fiscale, denominazione e indirizzo del datore di lavoro, data assunzione e tipologia contrattuale: ciò in quanto la banca dati on-line non è in possesso di tali dati. Mentre per quelli iniziati dall'anno 2008 la procedura li propone in automatico e sarà sufficiente il codice fiscale del datore di lavoro e scegliere il rapporto di lavoro da cessare. È in ogni caso necessario conoscere un indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro nel quale verrà inviato il modulo di dimissione o di recesso.

Sia in caso di procedura diretta che in quella assistita, la trasmissione telematica del modulo mediante il «sistema informatico SMV» darà luogo all'automatico invio della comunicazione delle dimissioni al datore di lavoro e alla DTL competente per territorio, determinando data certa ed efficacia alle dimissioni.

Dato che le dimissioni assumono efficacia giuridica nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, la data di ricezione della e-mail costituisce la data di decorrenza del preavviso ovvero della risoluzione. Per questo motivo occorre che i lavoratori prestino molta attenzione alla durata del preavviso, che devono rispettare in caso di cessazione per non incorrere in un legittimo addebito di indennità per mancato preavviso da parte del datore di lavoro.

Il preavviso varia a seconda del Contratto Collettivo applicato dal datore di lavoro, della categoria del lavoratore, esempio impiegato e/o operaio e dal livello di inquadramento.

La procedura invece non è obbligatoria nelle seguenti situazioni:

- nei rapporti di lavoro domestico, colf e badanti
- durante il periodo di prova del lavoratore
- per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
- per le lavoratrici nel periodo di gravidanza e per le lavoratrici durante i primi tre anni di vita del bambino perché per loro è prevista una apposita convalida sempre presso la Direzione Territoriale del Lavoro
- per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- per i tirocini,
- per i lavoratori del settore marittimo.

E nel caso in cui il lavoratore scelga di interrompere il rapporto di lavoro e non comunichi le dimissioni, pur essendo obbligato, con la procedura telematica?

Il datore di lavoro che non vede più al lavoro il proprio dipendente potrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato, ma in questo caso dovrà avviare una procedura disciplinare, contestare l'assenza, attendere i termini di difesa previsti (di norma 5 giorni) e successivamente licenziare.

Il licenziamento poi comporterà in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento del contributo NASPI - Nuova Assicurazione sociale per l'impiego meglio conosciuta come

ticket licenziamento (max € 1.400,00 ca.), quindi con conseguenze economiche superiori rispetto al danno di vedersi privato di un lavoratore.

Vi è possibilità di ripensamento da parte del lavoratore?

Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente e con le procedure sopra descritte, in autonomia o con l'assistenza di uno dei predetti soggetti abilitati, annullare la comunicazione effettuata. Si tratta di una possibilità di revoca incomprensibile visto che tale procedura telematica, garantendo la data certa, non può lasciar spazio alle cosiddette dimissioni in bianco (timore del Ministero del Lavoro).

Un esempio per chiarire la criticità: si pensi ad un datore di lavoro commerciante con un'unico lavoratore commessa/o che rassegna le dimissioni immediate. Il datore di lavoro non può assumere un sostituto finché non passano i sette giorni, perché il lavoratore dimissionario ha il diritto di ripensamento.

In tutto ciò è stato previsto che il datore di lavoro che alteri il modulo telematico inviato dal lavoratore dimissionario, è punito con sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00.

In conclusione, quale ultima considerazione e allo stesso tempo auspicio per possibili interventi legislativi: la procedura in commento introdotta dal Decreto Legislativo n. 151/2015, nell'ambito della riforma del lavoro nota a tutti come «jobs-act», con lo scopo di semplificare le regole esistenti rischia se non adeguatamente aggiustata nelle criticità che stanno emergendo, di ottenere l'effetto contrario, traducendosi in una ulteriore complicazione per i lavoratori e per i datori di lavoro, oltre ad introdurre nuovi costi e soprattutto rischi di contenzioso.

Commissione Diritto del Lavoro
Ordine Dottori Comm.sti ed Esperti Contabili Rimini

I COMMERCIALISTI
A FIANCO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE